



Causa 1245/2008
Dep. 1009/2008

n. 31731/2004 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il TRIBUNALE di MILANO

in composizione monocratica

Sezione IV civile

Giudice Giovanni Rollero

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, assegnata a sentenza alla udienza del 7 novembre 2007 ed introitata per la decisione in data 11 gennaio 2008, promossa

DA

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in via Visconti di Modrone nr. 2, Milano, presso lo studio degli Avvocati Alberto Pojaghi e Giancarlo Pojaghi, che li rappresentano e difendono per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTORI



CONTRO

[REDACTED]

elettivamente domiciliati in via Dandolo nr. 4, Milano, presso lo studio degli Avvocati Roberto Minardi de Michetti e Silvia Nava, che li rappresentano e difendono per deleghe a margine delle rispettive comparse di costituzione e risposta,

CONVENUTI

[REDACTED]

CONVENUTI contumaci

Oggetto: divisione

Conclusioni: come da fogli allegati



TRIBUNALE DI MILANO

(Sezione IV[^] Civile – G.U. Dott. Giovanni Rollero)

Nella causa R.G. n. 31731/04 promossa da:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] con gli

Avv.ti Alberto Pojaghi e Gianluca Pojaghi

-attori-

contro

[REDACTED]

[REDACTED] con gli Avv.ti Roberto Minardi de Michetti e Silvia Nava

-convenuti-

e contro

[REDACTED] con gli Avv.ti Roberto Minardi de Michetti e

Silvia Nava

-intervenuto volontario-

e contro

[REDACTED] con gli Avv.ti Roberto Minardi de Michetti e

Silvia Nava

-intervenuto volontario-

nonché contro

[REDACTED]

[REDACTED]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED]

ed esponevano che in data 3 marzo 1997 era deceduto [REDACTED] senza lasciare testamento.

Si era aperta la successione legittima, cui erano stati chiamati 1) il coniuge [REDACTED] [REDACTED] chiamata a succedere per rappresentazione nella quota di [REDACTED] sorella del *de cuius* nonché [REDACTED] e [REDACTED] quali eredi di [REDACTED] figlio premorto di [REDACTED] 3) [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] tutti nipoti in linea collaterale del *de cuius*, chiamati a succedere quali eredi legittimi di [REDACTED] [REDACTED], fratello del defunto [REDACTED]; 4) [REDACTED] e [REDACTED] chiamati a succedere per rappresentazione nella quota di [REDACTED] fratello del *de cuius*; 5) [REDACTED] e [REDACTED] chiamati a succedere per rappresentazione nella quota di [REDACTED] [REDACTED] sorella del *de cuius*.

L'asse ereditario di [REDACTED] era costituito dalla quota del 50% di comproprietà di un appartamento in Milano, viale Zara nr. 108, in atti precisamente identificato secondo gli estremi catastali e dalla quota di $\frac{1}{2}$ del saldo attivo del libretto nominativo di risparmio, cointestato con la moglie [REDACTED] e recante un saldo attivo di £ 65.294.362 al momento della morte di [REDACTED]

I $\frac{2}{3}$ dell'asse ereditario erano stati devoluti per effetto della successione legittima al coniuge [REDACTED], che in tal modo era divenuta titolare dei $\frac{5}{6}$ dell'appartamento e dei depositi bancari.

Il 17 aprile 1997 si era aperta *ab intestato* anche la successione della sig.ra [REDACTED] con quattordici chiamati all'eredità: 1) [REDACTED] sorella; 2) [REDACTED] chiamata a succedere per rappresentazione nella quota di A [REDACTED] sorella; 3) [REDACTED], fratello; 4) [REDACTED] e [REDACTED] chiamati a succedere per rappresentazione nella quota di [REDACTED] [REDACTED] sorella; 5) [REDACTED] chiamati a succedere per rappresentazione nella quota di [REDACTED] sorella; 6) [REDACTED].

██████████ e ██████████ chiamati a succedere per rappresentazione nella quota di ██████████ fratello; 7) ██████████ e ██████████ chiamate a succedere per rappresentazione nella quota di ██████████ fratello.

L'asse ereditario era composto dai 5/6 dell'immobile e dai 5/6 del saldo attivo del libretto nominativo di risparmio, che per la residua quota di 1/6 erano di pertinenza esclusiva degli altri numerosi eredi ██████████ oltre a titoli azionari ed obbligazionari di esclusiva proprietà della defunta ██████████ analiticamente elencati nell'atto di citazione.

Su queste premesse gli attori chiedevano di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria (*rectius*, delle comunioni ereditarie) instauratasi per effetto della morte della sig. ██████████ (e del sig. ██████████), relativamente ai beni comuni come sopra indicati.

All'udienza di prima comparizione, celebrata il 6 ottobre 2004, si costituivano i convenuti ██████████, dichiarando di aderire alla domanda di divisione proposta dagli attori e manifestando il dissenso unicamente in ordine alla modalità da costoro prescelta per addivenire allo scioglimento della comunione, ritenuta inutilmente dispendiosa per il costo del procedimento di divisione giudiziale e per l'entità dei connessi oneri fiscali.

Con comparse depositate in cancelleria il 2 ed il 9 novembre 2004 si costituivano anche i convenuti ██████████ e ██████████ associandosi alle conclusioni già formulate dai tre coeredi del "ramo ██████████" già costituitisi in udienza.

Si procedeva, pertanto, in contumacia dei convenuti ██████████

All'udienza del 23 febbraio 2005 la difesa di parte attrice depositava la documentazione inerente le spese sostenute da ██████████ nell'interesse delle comunioni ereditarie ed erano assegnati i termini per richieste istruttorie e produzioni documentali.

All'udienza del 27 aprile 2005 era assegnato al CTU dott. ██████████ l'incarico di procedere all'accertamento della consistenza attuale dei valori mobiliari compresi nelle due successioni, di procedere alla stima del bene immobile e ad un eventuale progetto di divisione, ivi compresa la formazione di uno schema di ripartizione dei valori mobiliari che tenesse conto delle spese da ciascuno sostenute nell'interesse delle comunioni e non contestate dalle controparti.

A seguito di sopravvenute ragioni di salute il CTU doveva rinunciare all'incarico, dopo aver espletato le attività proprie della prima fase delle operazioni peritali e si rendeva necessaria la sua sostituzione con un nuovo CTU, formalizzata nell'udienza dell'1 febbraio 2006 con la nomina dell'arch. ██████████ Depositata il 3 ottobre 2006 la relazione di CTU, all'udienza del 17 gennaio 2007 la causa era ritenuta matura per la decisione.

All'udienza del 7-novembre 2007 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati e l'11 gennaio 2008, allo spirare dei termini assegnati, la causa era trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appartamento di viale Zara nr. 108, caduto nelle due successioni, è attualmente di proprietà di ventidue persone. La parcellizzazione delle quote immobiliari è tale che il CTU (v. a pag. 12 della relazione), per rappresentare frazionariamente la partecipazione di ciascuno al bene comune, ha dovuto ricorrere a numeri aventi quale denominatore la cifra "756". I maggiori quotisti sono i sigg.ri [redacted] e [redacted] (tutti attori del "ramo [redacted]"), titolari, ciascuno, dei 90/756 dell'immobile comune; seguono tutti gli altri comproprietari, con frazioni progressivamente decrescenti, fino ai 7/756 di [redacted] (convenuti contumaci del "ramo [redacted]").

Il CTU ha stimato in 150.000,00 € il valore dell'appartamento, avente una superficie commerciale di 72,58 mq. .

I valori mobiliari dell'eredità [redacted] ammontano a complessivi 17.472,23 €.

I valori mobiliari dell'eredità [redacted] ammontano a complessivi 308.084,62 €.

E' da dire che questa ultima determinazione non può che essere, in qualche misura, approssimativa, atteso che nel compendio mobiliare di competenza degli eredi [redacted] vi è anche un (per la verità assai modesto) "portafoglio" di azioni, la cui quotazione di Borsa (€ 10.844,71 alla data del 27 settembre 2006 che il CTU ha tenuto presente per i suoi calcoli) è fisiologicamente soggetta a quotidiane variazioni.

[redacted] ha sostenuto nell'interesse comune spese non contestate per 44.441,86 €.

Per accordo fra le parti costituite, una quota di questo importo, pari ad 9.083,88 €, deve essere ripartita fra tutti i condividenti dei due "rami" successori in ragione delle frazioni che si possono ricavare dalla tabella elaborata dal CTU per rappresentare la misura della partecipazione di ognuno alla proprietà immobiliare. (v. a pag. 12 della relazione di CTU). La somma più consistente, pari a 30.647,02 € deve essere ripartita fra tutti i coeredi di [redacted] in ragione delle rispettive quote di partecipazione a tale eredità: 1/7 ciascuno a carico di [redacted] e dello stesso [redacted] 1/14 ciascuno a carico di [redacted] e [redacted] e [redacted] 1/35 ciascuno a carico di [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] Infine, l'importo di 4.710,96 € deve essere suddiviso fra gli eredi del "ramo [redacted] in esclusione di [redacted] Ne consegue che la quota di partecipazione di

██████████ a questa spesa lievita da 1/14 ad 1/7, ferme restando, per gli altri condividenti, le frazioni sopra indicate per la ripartizione della spesa di 30.647,02 €.

I tredici attori (tutti gli eredi del "ramo ██████████ con esclusione del contumace ██████████ ██████████) hanno chiesto, con l'adesione (v. p.v. ud. del 23 ottobre 2007) dei cinque convenuti costituiti del "ramo ██████████", che ai sensi dell'art. 720 cc, la proprietà dell'intero immobile fosse loro congiuntamente attribuita, in regime di comunione.

La regola posta dall'art. 720 cc, prevede che, qualora oggetto della domanda di divisione sia un immobile non comodamente divisibile, allo scioglimento della comunione debba pervenirsi preferibilmente comprendendo per intero il bene, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei condividenti aventi diritto alla quota maggiore od anche nelle porzioni di più coeredi, se costoro, come nel caso di specie è avvenuto per i tredici attori, ne richiedono congiuntamente l'attribuzione.

Dall'avverbio "preferibilmente" si può trarre la regola di giudizio per la soluzione di questo caso concreto.

L'istanza di parte attrice, se accolta, finirebbe con l'instaurare una nuova comunione (ordinaria e non più ereditaria), avente ad oggetto un appartamento di circa 70 mq., fra tredici persone (nessuna delle quali risiede a Milano, tre solamente risiedono in Lombardia, sette in Friuli, una in Svizzera e due addirittura in Argentina), che acquisirebbero il bene ad un valore di stima calcolato in ragione di 2.066,00 €/mq. che pare francamente modesto, tenuto conto della tipologia dell'alloggio - facilmente commerciabile nonostante il mediocre stato di manutenzione - e delle caratteristiche della zona della città in cui lo stesso è situato, in un tempo non lontano costituente una periferia assai prossima a grandi fabbriche manifatturiere, ma oggi grandemente valorizzata da profonde trasformazioni urbanistiche, che hanno portato insediamenti residenziali e di terziario assai pregiato (la vicina Università di Milano-Bicocca per fare un solo esempio) in un contesto urbano arricchito anche da nuove, importanti dotazioni di servizi pubblici e privati (fra le quali, una stazione della terza linea della metropolitana, posta a brevissima distanza dallo stabile in cui si trova l'alloggio comune).

In definitiva, la richiesta dei tredici attori, pare, per un verso, irrazionale e prodromica di nuovi, rilevanti costi (ad esempio in occasione di una nuova divisione o di una vendita a terzi) e, per altro verso, non conforme all'interesse comune dei ventidue condividenti.

Se è vero, da un lato, che l'art. 720 cc (secondo i principi generali) non consente al giudice di spingersi a sindacare la rispondenza di una domanda all'interesse della parte (o delle parti) che la ha proposta (sicché le suesposte valutazioni in punto di "irrazionalità" delle domanda di parti attrici non hanno davvero il valore di *rationes decidendi* di questa causa), è anche vero,

d'altro lato, che la norma in esame impone di valutare la conformità della richiesta di assegnazione del bene comune proveniente da uno o più condividenti all'interesse comune di tutti i partecipanti alla comunione, ivi compresi i quattro convenuti contumaci. Sotto questo profilo pare che l'attribuzione del bene a taluni condividenti, con formazione dei conguagli in ragione di una quotazione dell'immobile che pare eccessivamente sottostimata, non rappresenti la miglior soluzione per la tutela dell'interesse comune di tutti i partecipanti alla comunione. D'altro canto si deve anche considerare che i tredici sopra detti hanno formulato la loro richiesta di attribuzione congiunta del bene immobile sul presupposto espresso di un valore di stima del bene immobile di 150.000,00 €, non accolto in questa sede. Sulla base di questa grandezza numerica gli attori hanno effettuato i loro elaborati calcoli a fini divisionali. Ne consegue che la domanda di attribuzione dell'immobile non può considerarsi ancora rispondente al volere di queste parti, in mancanza di una precisazione della domanda in tal senso, ove al suddetto valore di stima dell'immobile se ne sostituisse, come pare doveroso, uno maggiore, reputato più congruo.

Ne consegue che dovrà procedersi alla vendita del bene comune ed alla ripartizione del ricavato netto fra i condividenti in ragione delle seguenti quote: 21/756 [redacted], 7/756 ciascuno [redacted] e [redacted] 21/756 ciascuno, [redacted] [redacted] 90/756 ciascuno [redacted] [redacted] 45/756 ciascuno [redacted] 18/756 ciascuno [redacted] [redacted] 45/756 ciascuno [redacted]

Per le operazioni di vendita la causa dovrà essere rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.

Nell'effettuazione del riparto si dovrà procedere alle compensazioni con quanto i condividenti debbono rimborsare a [redacted] secondo quanto sopra detto. (non si considera neppure, perché veramente trascurabile, l'importo di 76,43 € che [redacted] avrebbe anticipato a beneficio degli altri condividenti)

Gli importi anticipati da [redacted] dovranno essere maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale dall'1 gennaio 2001 alla data dell'effettivo riparto del netto da dividere.

Il *dies a quo* per il calcolo degli interessi viene individuato con una certa approssimazione e con riferimento all'intera somma capitale anticipata da [redacted], a fronte di una miriade di singoli pagamenti per modestissimi importi, dilazionati in un arco temporale molto ampio, che richiederebbe l'effettuazione di una consulenza contabile assurdamente antieconomica per le parti, ove si volesse determinare con precisione l'importo degli interessi legali.

Il saldo attivo del libretto nominativo di risparmio nr. 14/1753 in essere presso la filiale di via Broletto di Milano della banca San Paolo-IMI (ora IntesaSanPaolo) dovrà essere ripartito fra i partecipanti alle due eredità in ragione delle medesime quote stabilite per la suddivisione del ricavato netto della vendita dell'immobile: 21/756 [redacted], 7/756 ciascuno [redacted]

[redacted] 21/756 ciascuno, [redacted]

[redacted] 90/756 ciascuno [redacted]

[redacted] 45/756 ciascuno [redacted] 18/756 ciascuno [redacted]

[redacted] 45/756 ciascuno [redacted]

Tutti i restanti valori mobiliari, vale a dire il saldo attivo del conto corrente nr. 116650 acceso presso la filiale di via Broletto di Milano della banca San Paolo-IMI (ora IntesaSanPaolo) ed il controvalore delle azioni nominative contenute nel dossier titoli nr. 2078 presso la filiale di via Broletto di Milano della banca San Paolo-IMI (ora IntesaSanPaolo), che saranno vendute, alle quotazioni correnti di [redacted] a cura del medesimo notaio che verrà delegato per le operazioni di vendita dell'immobile - dovranno essere ripartiti fra i soggetti (coeredi del solo "ramo [redacted] secondo le quote di seguito elencate: 1/7, ciascuno ad [redacted] e [redacted]

[redacted] 1/14 ciascuno ad [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] 35 ciascuno ad [redacted] [redacted]

Le spese legali sostenute dalle parti costituite dovranno essere integralmente compensate, atteso che, in mancanza di un accordo stragiudiziale per una divisione volontaria (che non è maturato neppure in pendenza di questo giudizio) non vi erano altre modalità per giungere allo scioglimento delle due comunioni.

Le spese per CTU, secondo il criterio comunemente seguito in questi procedimenti, debbono essere poste a carico dei condividenti secondo le quote di comproprietà. Nel caso di specie, la CTU, ha avuto ad oggetto, in realtà, lo scioglimento di due comunioni ereditarie con partecipanti in parte diversi. Attesa la preminenza della stima immobiliare nell'economia complessiva del lavoro dei CTU, si ritiene preferibile suddividere le relative spese in funzione delle quote di comproprietà dell'immobile di viale Zara nr. 108.



PQM

IL TRIBUNALE DI MILANO
in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nella contumacia di [redacted]
[redacted] e nel contraddittorio delle altre parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda,
eccezione, deduzione,

DICHIARA

lo scioglimento della comunione fra gli eredi di [redacted] deceduto il 3 marzo 1997 e lo
scioglimento della comunione fra gli eredi di [redacted] deceduta il 17 aprile 1997;

DISPONE

la vendita dell'immobile in Milano, viale Zara nr. 108, identificato al N.C.E.U. di Milano alla
partita 67357, foglio 191, subalterno 17, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 6 nonché la vendita
delle azioni nominative presenti nel dossier titoli nr. 2078 presso filiale di via Broletto di Milano
della banca San Paolo-IMI (ora IntesaSanPaolo) ed a tal fine

DISPONE

la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per le operazioni di vendita
dell'immobile e dei titoli;

DICHIARA

che il ricavato netto della vendita dell'immobile sopra detto ed il saldo attivo del libretto
nominativo di risparmio nr. 14/1753 in essere presso la filiale di via Broletto di Milano della banca
San Paolo-IMI (ora IntesaSanPaolo) sono di competenza dei soggetti e secondo le quote di seguito
elencati: 21/756 [redacted] 7/756 ciascuno [redacted]
21/756 ciascuno, [redacted]
90/756 ciascuno [redacted] 45/756 ciascuno [redacted]
[redacted] 18/756 ciascuno [redacted]
[redacted] 45/756 ciascuno [redacted]
[redacted]

DICHIARA

che tutti i restanti valori mobiliari, e, quindi, il saldo attivo del conto corrente nr. 116650 acceso presso la filiale di via Broletto di Milano della banca San Paolo-IMI (ora IntesaSanPaolo) ed il controvalore delle azioni nominative contenute nel dossier titoli nr. 2078 presso filiale di via Broletto di Milano della banca San Paolo-IMI (ora IntesaSanPaolo) sono di competenza dei soggetti e secondo le quote di seguito elencati: 1/7 ciascuno ad [REDACTED]

[REDACTED] 1/14 ciascuno ad A [REDACTED]

[REDACTED] 1/35 ciascuno ad A [REDACTED]

DICHIARA

che [REDACTED] ha effettuato spese nell'interesse dei partecipanti alle due comunioni ereditarie per complessivi 44.441,86 €, da maggiorare con gli interessi legali dall'1 gennaio 2001 alla data di effettivo riparto e che tale onere deve essere suddiviso nella maniera che segue:

- fino alla concorrenza di 9.083,88 € oltre interessi legali come sopra specificato, 21/756 a carico di [REDACTED] 7/756 ciascuno a carico di [REDACTED] [REDACTED] 21/756 ciascuno a carico [REDACTED] [REDACTED] 90/756 ciascuno a carico di [REDACTED] [REDACTED] 45/756 ciascuno a carico di A [REDACTED] 18/756 ciascuno a carico di A [REDACTED] [REDACTED] 45/756 ciascuno a carico di [REDACTED]
- fino alla concorrenza di 30.647,02 € oltre interessi legali come sopra specificato, 1/7 ciascuno a carico di [REDACTED] 1/14 ciascuno a carico di [REDACTED] [REDACTED] 1/35 ciascuno a carico di A [REDACTED]
- fino alla concorrenza di 4.710,96 € oltre interessi legali come sopra specificato, 1/7 ciascuno a carico di [REDACTED] 1/14 ciascuno a carico di [REDACTED] [REDACTED] 1/35 ciascuno a carico di [REDACTED]

DICHIARA

la compensazione parziale delle ragioni di credito di ciascuna delle parti, con esclusione di [redacted] derivanti dal riparto del ricavato netto delle vendite immobiliare e mobiliare e dei saldi attivi dei rapporti bancari con le ragioni di debito verso [redacted] come sopra specificate;

ORDINA

al competente ufficio dell'Agenzia del territorio di trascrivere la presente sentenza con esonero da responsabilità;

RIGETTA

ogni'altra domanda delle parti e

COMPENSA

integralmente fra le parti costituite le spese legali del presente procedimento;

spese per CTU regolate nella maniera che segue: 21/756 a carico di [redacted] 7/756 ciascuno

a carico di [redacted] 21/756 ciascuno a carico [redacted]

[redacted] 90/756 ciascuno a carico di [redacted]

[redacted] 45/756 ciascuno a carico di [redacted]

[redacted] 18/756 ciascuno a carico di [redacted]

[redacted] 45/756 ciascuno a carico di [redacted]

Così deciso in Milano, il 18 gennaio 2008.

il Giudice
Giovanni Rollero

